



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	10
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	15
Disegno di legge	»	20
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia è finalizzato ad intensificare la collaborazione per la prevenzione e il contrasto alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale.

L'intesa rappresenta lo strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione internazionale di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi italiani e colombiani preposti alla sicurezza pubblica.

Essa si inserisce in un contesto internazionale molto complesso, che richiede, sempre più, maggiori attenzioni, caratterizzato dalla necessità di realizzare collaborazioni più efficaci per la prevenzione e il contrasto al crimine nelle sue varie forme, in particolare alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, le forme di collaborazione contenute nell'Accordo consentono ad esso di assumere significativa importanza per l'ulteriore sviluppo della cooperazione internazionale di polizia, tale da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto disposto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza per negoziare i trattati bilaterali in materia di sicurezza con Paesi extra-europei, ricalca nei contenuti altre intese

della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo indica, quale obiettivo, quello della collaborazione per la prevenzione e il contrasto della criminalità nelle sue diverse forme e del terrorismo internazionale (articolo 2) ed individua, quali Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa (articolo 1):

- per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- per la Parte colombiana, la Polizia Nazionale del Ministero della difesa nazionale.

L'Accordo inoltre indica i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa: in particolare, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e precursori, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici, la criminalità informatica, i reati economici e il riciclaggio di denaro, nonché il terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere esaustrativo, ma costituisce solo una mera indicazione dei reati, attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità (articolo 2).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e *modus operandi*, sui gruppi terroristici, sui reati economici, sul riciclaggio di denaro, sul tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e sulle infiltrazioni di orga-

nizzazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sulle metodologie utilizzate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti contraffatti. Lo scambio delle informazioni inoltre riguarda gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità, compresa l'analisi della minaccia criminale, nonché le esperienze e le migliori prassi sulla formazione di funzionari di polizia e sull'uso di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, favorendo l'organizzazione di scambi di esperti e attività di formazione, tra le quali, le visite, i corsi, i seminari e i tirocini formativi (articolo 3).

Sono indicate ulteriori modalità di cooperazione, quali, il possibile scambio di esperti per promuovere ed attuare operazioni congiunte, nonché l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative speciali, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura (articolo 3).

La cooperazione prevista nell'Accordo non riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale (articolo 4).

La cooperazione di polizia si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali delle richieste di assistenza (articolo 4), le ipotesi di rifiuto (articolo 5) e le procedure di esecuzione (articolo 6). Particolare

attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali (articolo 7).

Inoltre nell'Accordo è precisato che le richieste di assistenza potranno essere effettuate attraverso i consueti canali Interpol, nonché attraverso i rispettivi Punti di contatto nazionali stabiliti dalle autorità competenti delle Parti (articolo 4).

Nell'Accordo è sancita la previsione di poter effettuare, se necessario, riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell'applicazione dell'intesa, nonché per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 8).

Nell'Accordo sono altresì indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari occorrenti per la sua esecuzione (articolo 9).

Nel corso della cooperazione le lingue italiano e spagnolo sono utilizzate quale mezzo di comunicazione tra le Autorità competenti (articolo 10).

Infine, l'Accordo sancisce le disposizioni per la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione, da realizzarsi in via amichevole, mediante consultazioni e trattative (articolo 11) e le procedure per l'entrata in vigore, l'adozione di emendamenti e la cessazione. In particolare, l'atto internazionale resta di fatto in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di porvi fine (articolo 12).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica della Colombia in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

Art. 3

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), i), h), k), m) può essere gestito in modo ordinario tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i Servizi internazionali di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente. Lo scambio informativo relativo alle lettere c) (scambio di informazioni su gruppi terroristici) ed m) (scambio di altre informazioni ritenute di interesse.....parti), j) (scambio di informazioni sui passaporti ecc.) avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul capitolo 2851).

In attuazione delle lettere e), f), g) ed l) dell'articolo 3 in materia di scambio di esperienze e di informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tale sostanze; sui canali, sulle rotte e mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché le relative tecniche di analisi, per il trasferimento delle stesse; scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni, di cui 2 per il viaggio, per 2 stranieri con i seguenti oneri: (il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 9, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi)

- coffee break (3 giorni)	€ 300,00
Totale	€ 300,00

Inoltre si prevede l'invio in missione nella Repubblica della Colombia di una delegazione italiana per la durata di 4 giorni composta da due unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, che comporta i seguenti oneri:



Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Colombia (gruppo III) euro 123,01; ridotta del 20% euro 98,41; ridotta di un terzo euro 65,61; oneri giornalieri (65,60-51,65) euro 13,96; lordizzazione eccedenza di 51,65 (13,95*1.58) euro 22,05; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 7,21; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 72,82.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Colombia (gruppo IV) euro 114,43; ridotta del 20% euro 91,54; ridotta di un terzo euro 61,03; oneri giornalieri (61,03-51,65) euro 9,38; lordizzazione eccedenza di 51,65 (9,38*1.58) euro 14,82; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 4,85; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 65,88.

- albergo (3 notti*2*120)	€ 720,00
- diaria giornaliera (72,82*4gg)	€ 291,28
- diaria giornaliera (65,88*4gg)	€ 263,52
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00

Totale € 4.424,80

Per quel che concerne l'attuazione delle lettere e) ed h) (scambio di esperienzeespertiadozione di misure per l'attuazione di speciali tecniche investigative), si prevede l'invio in missione a Bogotà di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare nella qualità di esperti e/o addestratori, per tre servizi annui della durata di 6 giorni con i seguenti oneri:

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Colombia (gruppo IV) euro 114,43; ridotta del 20% euro 91,54; ridotta di tre quarti euro 22,89 in quanto il vitto e l'alloggio vengono corrisposti dal paese ospitante.

- diaria giornaliera (22,89*2*6gg)	€ 274,68
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00

Totale € 3.424,68

Totale servizi (3) € 10.274,04

Seppure tale attività consista in uno scambio, non si prevede specificatamente l'accoglienza di funzionari appartenenti alla Polizia colombiana. Si precisa che lo scambio di esperti di cui alla lettera e), avverrà nell'ambito del corso di formazione indicato più avanti.

Per quel che concerne l'attuazione della lettera d), (scambio di informazioni ecc.) k) (esecuzione delle concrete richieste di assistenza ecc.) ed l), (possibile scambio di esperti ecc.), si prevede l'invio in missione a Bogotà di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare nella qualità di esperti e/o addestratori, per un servizio annuo della durata di 6 giorni con i seguenti oneri:



Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Colombia (gruppo IV) euro 114,43; ridotta del 20% euro 91,54; ridotta di tre quarti euro 22,89 in quanto il vitto e l'alloggio vengono corrisposti dal paese ospitante.

- diaria giornaliera (22,89*2*6gg)	€ 274,68
- biglietti aerei AVR	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 3.424,68

Seppure tale attività consista in uno scambio, non si prevede l'accoglienza di funzionari appartenenti alla Polizia colombiana.

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalle lettere e), k) ed m) dell'articolo 3, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia colombiana, della durata di un mese, per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa,	
- presso mensa,*30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza(comprensivo di orario extradidattico)	€ 13.392,12
(dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22	
Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44;	
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della	
domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna	
festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	
Totale	€ 42.956,56

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.



Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. Per quel che concerne i costi dei buffet e le colazioni di lavoro ed ogni altro costo, peraltro affidati ad esercizi convenzionati, si assicura che l'onere complessivo comprenderà l'aumento dell'IVA disposto a far data dal 1° ottobre 2013.

Tipologia della spesa dell'articolo 3:**oneri autorizzati: € 21.354,16****oneri valutati: € 40.034,92****totale: € 61.389,08****Art.5**

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Art. 8

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Colombia; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di quattro giorni.

La riunione a Bogotá avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Colombia	
- albergo (3 notti*3*120)	€ 1.080,00
- diaria giornaliera (72,82*4gg*3)	€ 873,84
- biglietti aerei A/R	€ 4.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 225,00
Totale	€ 6.678,84

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per quattro giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffee break (3 giorni)	€ 300,00
Totale	€ 300,00

Tipologia della spesa dell'articolo 8:**oneri autorizzati: € 300,00****oneri valutati: € 6.678,84****totale: € 6.978,84****Art.9**

L'Accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporta attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo.

Art.11

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere derivante dall'Accordo ammonta ad euro 68.367,92 arrotondato ad euro 68.367 a decorrere dall'anno 2015. Di questi, euro 46.713,76 in cifra tonda 46.713, hanno natura di oneri valutati ed euro 21.654,16 in cifra tonda 21.654 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


ds

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 DIC. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I, ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'interno, risponde all'esigenza di intensificare la collaborazione per la prevenzione e il contrasto alla criminalità nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale.

Tra le finalità, che esso persegue, assume rilevanza quella di realizzare uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione operativa tra gli omologhi organismi italiani e colombiani impegnati nella lotta alla criminalità nelle sue varie forme, in particolare, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale in un contesto internazionale molto complesso.

Pertanto, la cooperazione bilaterale in materia di polizia si inserisce nell'insieme delle relazioni internazionali instaurate tra i due Paesi e costituisce strumento di significativa importanza per l'adozione di strategie comuni a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale.

La Colombia presenta inoltre un significativa biodiversità per il non comune patrimonio naturale, umano, storico e culturale, che nell'insieme tendono a favorire lo sviluppo dell'industria turistica e ad attrarre investimenti nel settore.

A livello regionale la Colombia è membro della Comunità andina (CAN), organismo di integrazione regionale che comprende, oltre alla Colombia, l'Ecuador, il Perù e la Bolivia.

La Colombia è altresì uno dei principali Paesi al mondo per la produzione di droga, in particolare della cocaina, cui sono dedicati i c.d. "cartelli", cioè le più significative, per assetto organizzativo, logistico ed operativo, organizzazioni criminali dedite al narcotraffico internazionale. I legami che uniscono le organizzazioni criminali colombiane con quelle di altri Paesi, dedite anch'esse al crimine transnazionale, consentono altresì lo svilupparsi di sodalizi ed attività finalizzate anche a favorire la latitanza in Colombia di criminali internazionali, atteso che il territorio, esteso e diversificato, ben si presta per tali fini.

La crisi finanziaria globale, che incide sull'assetto economico e finanziario colombiano, e il mutamento dello scenario internazionale, unitamente alle non risolte problematiche interne di sicurezza, rischiano di favorire l'ulteriore sviluppo delle attività della criminalità organizzata transnazionale dedita al traffico illecito di droga e al riciclaggio dei proventi illeciti da esso derivanti. Di qui la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza per consentire lo sviluppo di un'analisi del rischio più accurata e di attuare possibili ed efficaci azioni preventive e di contrasto alla criminalità nelle sue varie forme, in particolare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale.

L'Accordo pertanto mira a rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia, in modo da renderla, in un'ottica di sicurezza globale, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.



Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso diverse forme di collaborazione, quali, lo scambio di informazioni, l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di tecniche investigative speciali, la formazione delle forze di polizia, l'organizzazione di seminari e tirocini formativi, la condivisione di esperienze per la prevenzione e il contrasto alla criminalità e al terrorismo internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Nello specifico si evidenziano:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla Legislazione complementare;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- la legge 9 agosto 1993, n. 328, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990";
- la legge 14 ottobre 1999, n. 399, recante la "Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia", fatto a Roma il 29 novembre 1994;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- la legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.



L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica italiana), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione internazionale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo Aggiuntivo contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati a Palermo il 12 dicembre 2000, nonché le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo, adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. I citati atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione internazionale di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.



Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale possono essere attuate le forme di collaborazione previste nell'Accordo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento giuridico vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento. -



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali favoriscono lo sviluppo di nuove relazioni tra Stati e di nuove politiche economiche internazionali.

La Colombia è membro della Comunità andina (CAN), organismo di integrazione regionale che comprende, oltre alla Colombia, l'Ecuador, il Perù e la Bolivia.

Essa presenta inoltre un significativa biodiversità per la vastità del territorio e per il non comune patrimonio naturale, umano, storico e culturale di cui dispone, che favoriscono investimenti, soprattutto nel settore turistico.

La Colombia è anche uno dei principali Paesi al mondo per la produzione di droga, in particolare della cocaina, illegalmente commercializzata, anche verso l'Europa, dalle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico internazionale. I legami che uniscono le organizzazioni criminali colombiane con quelle di altri Paesi, dedite anch'esse al crimine transnazionale, consentono altresì lo sviluppo di sodalizi ed attività finalizzate anche a favorire la latitanza in Colombia di criminali internazionali, atteso che il territorio ben si presta per tali fini.

La crisi finanziaria globale, che incide sull'assetto economico e finanziario colombiano, e il mutamento dello scenario internazionale, unitamente alle non risolte problematiche interne di sicurezza, rischiano di favorire l'ulteriore sviluppo delle attività della criminalità organizzata transnazionale dedita al traffico illecito di droga e al riciclaggio dei proventi illeciti da esso derivanti.

Pertanto, la valutazione e l'analisi del rischio della criminalità organizzata transnazionale, compreso il terrorismo internazionale, impongono agli Stati una maggiore cooperazione per l'individuazione di efficaci misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale in atto tra i due paesi e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-colombiane, di nuove prospettive di collaborazione con la Colombia e con altri Paesi dell'area latino-americana.



Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo – professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni, lo scambio di esperti e di esperienze, le attività di formazione, nonché l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti all'applicazione dell'accordo e ulteriore indicatore sarà l'auspicata diminuzione dei reati indicati nell'Accordo.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori di sicurezza.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo in materia di cooperazione di polizia tra le autorità italiane e colombiane hanno avuto inizio nel maggio del 1995, nel corso dell'incontro, tenutosi presso il Ministero degli affari esteri, tra una delegazione italiana, composta da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno e una delegazione colombiana, guidata dal Vice Ministro della giustizia. Predetto incontro faceva seguito a quello tra il Sottosegretario all'interno italiano e il Ministro di grazia e giustizia della Colombia, tenutosi a Vienna, il 14 marzo 1995, a margine della 38^a Sessione della Commissione stupefacenti, nel corso del quale venne ribadita la necessità di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi soprattutto nei settori della lotta alla droga e alla criminalità in genere. I negoziati, condotti da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per via diplomatica, sono stati nel tempo più volte interrotti, fino a quando, nel gennaio 2010, le autorità colombiane hanno manifestato il concreto interesse a sottoscrivere un'intesa bilaterale in materia di cooperazione di polizia per il contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e reati ad esso connessi.



I negoziati, così riavviati, sono proseguiti per via diplomatica e, dal marzo 2013, condotti attraverso incontri bilaterali, tenutisi a Roma presso il Ministero dell'Interno, tra rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dell'Ambasciata della Repubblica di Colombia in Italia, nel corso dei quali è stato definito il testo del trattato. Il testo condiviso dell'Accordo è stato sottoscritto a Roma, il 28 maggio 2013.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la lotta alla criminalità, non esistendo, attualmente, accordi simili tra l'Italia e la Colombia.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analoghi contenuti con la Colombia, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale. La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico più adeguato per le finalità del trattato, cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.



B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'atto internazionale. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per il Ministero dell'interno della Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia, la Polizia nazionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.



Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo non prevede nuovi meccanismi automatici di revisione, ma consente ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel trattato, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'interno, si procederà alla relazione della verifica di dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2015, e dei restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA



Preambolo

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Colombia, denominati congiuntamente le "Parti" e separatamente la "Parte";

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine nelle sue varie forme e manifestazioni ha sull'ordine e la sicurezza pubblica degli Stati, in particolare sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità e il terrorismo;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato, le Convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo Aggiuntivo contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Colombia, nonché le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 - a. per il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 - b. per il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Colombia, la Polizia Nazionale.
2. Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e dei propri obblighi internazionali, nonché della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.



Articolo 2**SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti, in conformità con le proprie legislazioni nazionali, collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalità, includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori:
 - a. criminalità organizzata transnazionale;
 - b. produzione e traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
 - c. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
 - d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
 - e. criminalità informatica;
 - f. i reati economici e il riciclaggio di denaro, anche al fine di localizzare i patrimoni di provenienza illecita.

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità alla legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3**MODALITA' DELLA COOPERAZIONE**

Ai fini dell'attuazione dell'Articolo 2 ed in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano con le seguenti modalità:

- a. scambio delle informazioni sui reati, i criminali e le organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le strutture e contatti, che sono di interesse per le Parti;
- b. scambio delle informazioni sui reati economici, il riciclaggio di denaro e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e le infiltrazioni di organizzazioni criminali negli organi di società che partecipano alla procedura di appalto per lavori pubblici;
- c. scambio delle informazioni sui gruppi terroristici attivi nei rispettivi territori, le persone collegate ad essi e le relative attività svolte;
- d. scambio di informazioni su strumenti legislativi e scientifici per la lotta contro la criminalità, incluse le informazioni sull'analisi relativa alla minaccia criminale;
- e. scambio di esperienze e delle migliori prassi sulla formazione dei funzionari di polizia e l'uso di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di organizzare scambi di esperti e attività congiunte di formazione, comprese visite, corsi, seminari e tirocini formativi;
- f. scambio delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e i metodi della loro produzione e fabbricazione, sui canali, sulle rotte e mezzi impiegati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle relative tecniche di analisi;



- g. scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai luoghi e metodologie di produzione, ai canali e mezzi usati dai trafficanti e alle pertinenti tecniche di occultamento;
- h. adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, la sorveglianza e le operazioni sotto copertura;
- i. scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
- j. scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare i documenti contraffatti;
- k. esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'Articolo 4;
- l. possibile scambio reciproco di esperti di polizia per periodi stabiliti dalle Parti al fine di promuovere e attuare operazioni congiunte;
- m. scambio di altre informazioni ritenute di interesse dalle Autorità di entrambe le Parti.

Articolo 4

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione, ai sensi del presente Accordo, avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente, che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3. Le richieste di assistenza contengono:
 - a. il nome dell'Autorità competente della Parte che richiede assistenza e il nome dell'Autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - b. i dettagli del caso;
 - c. l'obiettivo e il motivo della richiesta;
 - d. una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - e. eventuali altre informazioni che possano contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.
4. Le richieste di assistenza potranno essere effettuate attraverso i consueti canali Interpol e attraverso i Punti di contatto stabiliti dalle Autorità competenti delle Parti.
5. La cooperazione prevista nel presente Accordo non riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale.



Articolo 5**RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

1. La richiesta di assistenza, inviata in conformità con le disposizioni del presente Accordo, può essere respinta, se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Stato, ovvero ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
2. La richiesta di assistenza può anche essere respinta, se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorità competente richiasta.
3. Ove possibile, l'Autorità competente richiasta - prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo - consulta l'Autorità competente richiedente, al fine di stabilire se l'assistenza possa essere garantita alle condizioni stabilite dall'Autorità competente richiasta. Se l'Autorità competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.
4. L'Autorità competente richiasta notifica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 6**ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

1. L'Autorità competente richiasta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o causano un considerevole ritardo nella sua esecuzione.
3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorità competente richiasta, la stessa lo notifica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiasta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario, al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
5. L'Autorità competente richiasta informa quanto prima la Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.



Articolo 7

**LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Le Parti concordano che i dati personali, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, vengono utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e si attengono alle norme della legislazione nazionale e alle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, alle quali entrambe le Parti aderiscono.
2. Il trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, si svolge in conformità alla legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità alle condizioni e ai principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali, forniti ai sensi del presente Accordo, equivalente a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.
5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto col presente Accordo o con le norme applicabili alla Parte che fornisce detti dati.
6. Qualora una delle Parti si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, in conformità con il presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.
7. Ciascuna Parte, nel caso si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o sono soggetti a considerevole dubbio, lo notifica all'altra Parte.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale ed in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.



9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione delle informazioni, attraverso i quali le informazioni classificate vengono scambiate tra le Parti, sono stabilite ai sensi della legislazione nazionale e degli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate, ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 8

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Al fine dell'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni per valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo, nonché discutere e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Colombia.

Articolo 9

SPESE

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.
2. Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Articolo 10

LINGUA DI LAVORO

Nel corso della cooperazione, attuata ai sensi del presente Accordo, le Autorità competenti usano le lingue italiana e spagnola come mezzo di comunicazione.

Articolo 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti, che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo, viene composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative.



Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E CESSAZIONE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti, attraverso i canali diplomatici, si comunicano che i requisiti giuridici nazionali per l'entrata in vigore sono stati soddisfatti.
2. Il presente Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti, concordati per iscritto dalle Parti, entrano in vigore ad espletamento della stessa procedura, indicata nel comma 1 del presente Articolo.
3. Il presente Accordo resta in vigore fino a che una delle Parti comunica all'altra per iscritto, attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di revocare il presente Accordo. In tal caso, l'Accordo cessa di avere efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della nota di revoca.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

FATTO aROMA..... il giorno28..... del mese di MAGGIO dell'anno 2013.



ANGELINO ALFANO

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



JUAN CARLOS PINZON BUENO

PER IL MINISTERO
DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA



